



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto

TEL (+39) 0836/801073 – FAX (+39) 0836/805405 – email: ucotranto@mit.gov.it – pec: cp-otrant@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

**IMMERSIONI PROFESSIONALI SUBACQUEE IN ACQUEE MARITTIME ANTISTANTI GLI SPECCHI
ACQUEI DI OTRANTO E CAPO D'OTRANTO SUL COLLEGAMENTO SOTTOMARINO ELETTRICO
INTERNAZIONALE 400.000 VOLT HVDC C.C. ITALIA-GRECIA**

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Otranto,

- VISTA** la richiesta presentata dalla Società denominata CE.SUB. s.r.l., con sede legale a San Giorgio Jonico (TA) in Via Saverio D'Errico n°01 – Tel. (0039) 099/5921193 Fax (0039) 099/5910545 assunta al prot. n. 11551 del 23.09.2026 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare una serie di immersioni professionali subacquee al fine di eseguire delle ispezioni e manutenzioni sul collegamento elettrico internazionale 400.000 Volt HVDC C.C. "Italia – Grecia";
- VISTA** la norma UNI 11366 del giugno 2010 (edizione italiana 2010) avente titolo "Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 avente titolo "Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale";
- VISTE** le Norme Internazionali per la Prevenzione degli abbordi in mare del 1972 (COLREG 1972) rese esecutive con la legge 21/12/1977 n. 1085;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 68/2009 in data 04.11.2009, norme comportamentali in caso di rinvenimento di presunti ordigni esplosivi lungo gli arenili e il mare;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 14/2025 in data 10.04.2025 con la quale è stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle attività diportistiche e di immersione subacquea nell'ambito del Circondario Marittimo di Otranto";
- VISTO** l'atto dirigenziale n. 215 del 15.04.2026 con il quale la Regione Puglia approva la propria Ordinanza Balneare anno 2026;
- VISTO** la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 19/2026 del 12.05.2026;
- VISTA** l'Ordinanza n. 23/2026 in data 12 marzo 2026, recante il Regolamento per l'esercizio di attività nell'ambito dei porti e del demanio marittimo, ricadenti nella giurisdizione territoriale del Compartimento marittimo di Gallipoli;
- VISTO** il nulla osta ai soli fini demaniali del Comune di Otranto prot. N° 11580 del 24.09.2026;
- VISTA** la L.R. 10 aprile 2015, n. 17 della Regione Puglia e ss.mm.ii.;
- VISTA** La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. M_IT-Porti N. 13073 in data 11/10/2012;
- VISTA** l'autorizzazione n° 72 del 30 settembre 2026 di questo Ufficio Circondariale Marittimo;
- CONSIDERATA** la necessità di garantire il sicuro svolgimento delle operazioni e al contempo garantire i prioritari interessi correlati alla sicurezza della navigazione e portuale, nonché di salvaguardare la pubblica incolumità nella zona di mare interessata alle ispezioni cui trattasi;
- ACCERTATA** la regolarità certificazione medica del suddetto operatore, in regolare corso di validità;
- VISTA** la circolare n° 115 Serie II Titolo: Demanio Marittimo datata 26/01/1970 del soppresso Ministero della Marina Mercantile, Direzione Generale del demanio Marittimo e Porti;
- RITENUTO** necessario adottare tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare qualsivoglia pericolo per la sicurezza della navigazione e portuale e qualsiasi potenziale danneggiamento per

l'ecosistema marino;
VISTI gli artt. 17, 18, 28, 29, 30, 68,73 ed 81 del Codice della Navigazione;
VISTI gli art. 59, 204, 205, 206, 524 del Reg. Cod. Nav.
VISTI gli atti d'ufficio;

R E N D E N O T O

che **a partire dal giorno 19.10.2026 e fino al 30.10.2026 (estremi compresi), dalle ore 07:30 alle 17:30 (e comunque entro il tramonto) di ciascun giorno**, nello specchio d'acqua antistante Otranto e Capo d'Otranto, così come meglio specificato nello stralcio cartografico allegato alla presente Ordinanza - individuato nella traiettoria congiungente i seguenti punti di coordinate geografiche:

Coordinate Geografiche WGS84 – Intervento in Località Otranto

ID	LATITUDINE	LONGITUDINE
A	40° 8' 49.49" N	18° 30' 6.52" E
B	40° 8' 55.23" N	18° 30' 15.73" E

Coordinate Geografiche WGS84 – Intervento in Località Capo d'Otranto

ID	LATITUDINE	LONGITUDINE
C	40° 6' 39.96" N	18° 31' 7.98" E
D	40° 6' 49.98" N	18° 31' 6.54" E
E	40° 6' 31.02" N	18° 31' 14.22" E

saranno effettuate operazioni di ispezione e manutenzione subacquea del cavo sottomarino 400.000 Volt HDCV "Italia – Grecia", da parte della "Ce.sub s.r.l." che si avvarrà, all'uopo, di mezzi ed attrezzature idonei e di personale specializzato regolarmente iscritto nei registri sommozzatori tenuti da reciproche Capitaneria di porto di appartenenza, muniti di *libretto di ricognizione* in corso di validità

O R D I N A

AI SOLI FINI DELLA SICUREZZA MARITTIMA E DELLA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE

Art. 1

Interdizione dell'area

A decorrere **dal 19 Ottobre e fino al giorno 30 Ottobre 2026 (compreso), dalle ore 07:30 alle 17:30 di ciascun giorno**, nella zona di mare antistante le località "Otranto", individuate dalle congiungenti dei punti di coordinate di cui al Rende Noto, è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione e comunque accedervi;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Art. 2

Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità ed il personale facenti capo alla ditta incaricata alla esecuzione dei lavori cui trattasi nella fattispecie:

Motobarca "ORIONE" matr. TA 4727;

Motobarca "SPEAL I" matr. VE 9258;
Gommone "SARATOGA II" matr. TA 4700;
Gommone "SARATOGA" matr. TA 4734;
Motonave "MAESTRALE" matr. TA 4717;
Motonave "PUNTA PENNA" matr. TA 4544;

- le unità della Guardia Costiera e delle forze di Polizia in servizio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza;
- il personale tecnico, indicato dalla società esecutrice dei lavori, abilitato alle immersioni subacquee.

Art. 3

Condotta delle unità in prossimità dell'area d'interdizione

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti dell'area d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

In modo particolare tutte le unità in transito dovranno ridurre al minimo la velocità e prestare la massima attenzione ad eventuali segnalazioni che dovessero venire loro rivolte da bordo delle unità appoggio.

Art. 4

Disposizioni per le immersioni subacquee

Le unità appoggio dovranno esporre il previsto segnale dei sub in immersione, ovvero dovrà essere esposta la bandiera "A" del Codice Internazionale Segnali, ossia una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri, prevista dall'Art. 130 del D.P.R. del 02 ottobre 1968, n. 1639.

Qualora i tecnici subacquei ivi autorizzati dovessero operare a distanza superiore a 50 metri dalle anzidette unità appoggio dovranno, comunque, avere il prescritto segnale di immersione subacquea.

Art. 5

Disposizioni per la ditta esecutrice dei lavori

Il responsabile della "Ce.sub S.r.l." è solidalmente responsabile delle seguenti prescrizioni:

1. L'attività di immersione deve essere eseguita con il solo personale abilitato indicato con l'istanza prodotta ed emarginata nei visti, con l'adozione di tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia;
2. è vietato l'uso di sistemi che possano provocare sollecitazioni meccaniche;
3. adottare tutte le misure atte ad evitare qualsiasi forma di inquinamento e di intorpidimento del mare;
4. Le attività devono essere svolte:
 - nel rispetto delle norme ambientali e di sicurezza in materia;
 - in ore diurne;
 - in condizioni meteo-marine favorevoli;
 - sotto la direzione tecnica di soggetto abilitato allo scopo;
5. La medesima Società dovrà iniziare i lavori indicati previa garanzia che la "TERNA S.p.A." abbia adottato qualsivoglia provvedimento per "la messa in sicurezza" del condotto elettrico sottomarino 400KV di che trattasi. In ogni caso, la ditta incaricata dei lavori, dovrà comunicare direttamente a quest'Ufficio ogni eventuale variazione al programma dei lavori da eseguirsi;
6. L'interessato dovrà attenersi, a seconda della profondità operativa della zona interessata, alle norme tecniche di cui alla normativa **UNI11366** in premessa richiamata. L'autorizzato dovrà comunque provvedere ad allertare, all'inizio di ogni immersione una struttura ospedaliera munita di camera iperbarica per eventuali emergenze correlate all'attività d'immersione, nonché disporre di un mezzo di trasporto in grado di permettere uno spostamento veloce verso la camera iperbarica di eventuali infortunati che ne abbiano necessità;
7. Per le attrezzature da utilizzare, procedere ad una preventiva verifica che accerti:

- a) Il regolare collaudo ed efficienza delle bombole;
 - b) Il regolare funzionamento di tutte le attrezzature da utilizzare;
8. Dovranno essere comunicati a questa Autorità Marittima i mezzi utilizzabili per i trasporti in emergenza;
 9. L'inizio e il termine delle attività dovranno essere comunicate via VHF, telefono od altro mezzo che ne assicuri la ricezione alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto, come ogni informazione relativa al verificarsi di qualsiasi situazione di emergenza/pericolo, anche se potenziale;
 10. durante l'esecuzione dei lavori, i mezzi nautici impegnati devono essere in regola con le norme relative alla sicurezza della navigazione e mostrare i segnalamenti marittimi di cui alla COLREG 72, garantendo l'ascolto radio su banda VHF (CH 16 e CH 11) con la Sala Operativa di quest'Ufficio;
 11. comunicare, altresì, eventuale abbandono/rilascio (sia pure contingente) di apparecchiature e attrezzature in mare, specificando caratteristiche di segnalamento delle stesse, nonché ogni altra informazione utile ai fini della sicurezza della navigazione e alla prevenzione dall'inquinamento marino;
 12. in caso di eventuale localizzazione di oggetti potenzialmente identificabili quali residuati bellici, dopo l'opportuna segnalazione dello specchio acqueo interessato, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto e all'Ente/società committente;
 13. Le unità impiegate per le operazioni, sono tenute a rispettare tutta la normativa internazionale, comunitaria e nazionale, nonché le eventuali disposizioni a livello locale, per quanto attiene gli aspetti della sicurezza della navigazione nella sua più ampia accezione e le distanze minime dalla costa, anche in considerazione della tipologia e caratteristiche tecniche delle unità di volta in volta utilizzate;
 14. L'osservanza dell'obbligo di denuncia e consegna all'Autorità marittima di qualsiasi oggetto di valore rinvenuto, secondo quanto disposto dal combinato degli artt. 510 e 511 del Cod. Nav., con particolare riguardo agli oggetti di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico.

Art. 6

Autorizzazioni ed obblighi suppletivi

La presente ordinanza, emanata agli esclusivi fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, non esime i soggetti richiedenti dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo/nulla osta di competenza di Organi o Enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività poste in essere.

L'autorità marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o terzi dalle attività svolte ed anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 7

Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza, se alla condotta di un'unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui al D.Lgs n°171 del 18 luglio 2005 e ss.mm.ii. "Codice della Nautica da Diporto".

Negli altri casi, si applicano, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, i provvedimenti di legge di cui agli artt. 1231, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché del D.Lgs. 04/2012 smi.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Otranto, lì (DOCUMENTO DOTATO DI MARCA TEMPORALE)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
GIANGRAZIO CALISI
p. IL COMANDANTE
In Data/On Date:
1. V. (CP) Francesco SCAROLA t.a.
1° Lgt Np Giangrazio CALISI
Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell'art. 32 co. 1 della legge 69/2009 mediante inserimento nel sito istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto.

IMMERSIONI PROFESSIONALI SUBACQUEE IN ACQUEE MARITTIME ANTISTANTI LO SPECCHIO ACQUEO DI OTRANTO E CAPO D'OTRANTO SUL COLLEGAMENTO SOTTOMARINO ELETTRICO INTERNAZIONALE 400.000 VOLT HVDC C.C. ITALIA-GRECIA

Dal 19.10.2026 al 30.10.2026 (estremi compresi), dalle ore 07:30 alle 17:30

Coordinate Geografiche WGS84 – Intervento in Località Otranto

ID	LATITUDINE	LONGITUDINE
A	40° 8' 49.49" N	18° 30' 6.52" E
B	40° 8' 55.23" N	18° 30' 15.73" E

Coordinate Geografiche WGS84 – Intervento in Località Capo d'Otranto

ID	LATITUDINE	LONGITUDINE
C	40° 6' 39.96" N	18° 31' 7.98" E
D	40° 6' 49.98" N	18° 31' 6.54" E
E	40° 6' 31.02" N	18° 31' 14.22" E

